

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Attualità

## Anno nuovo, Irap più leggera (1)

8 Gennaio 2007

Per ogni dipendente a tempo indeterminato, deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nonché abbattimento forfetario della base imponibile di 5mila o 10mila euro



L'articolo 1, comma 266, della legge finanziaria per il 2007 apporta rilevanti novità in materia di Irap. Le disposizioni, introducendo nuove forme di deduzione dalla base imponibile del tributo regionale, aventi a oggetto il costo del personale dipendente, si inquadrano nella più ampia manovra riguardante la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale e contributivo, che ha lo scopo di favorire la competitività delle imprese.

Nel sistema attuale, il costo sostenuto per il personale dipendente costituisce una componente assoggettata a Irap, in quanto risulta indeducibile da parte dei soggetti che determinano la base imponibile in via analitica (imprese ed esercenti arti e professioni), o direttamente assunta a tassazione per le Amministrazioni pubbliche e gli enti non commerciali, che determinano la base imponibile con il metodo "retributivo".

In deroga al principio della indeducibilità del costo del lavoro o dell'assoggettamento a prelievo ai fini Irap, l'articolo 11 del Dlgs n. 446 del 1997 già prevede alcune eccezioni, accordando specifiche deduzioni fruibili da tutti i soggetti passivi del settore privato.

Tali deduzioni hanno per oggetto:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
- le spese relative agli apprendisti e ai lavoratori disabili

- le spese sostenute per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro
- i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.

Sono inoltre previste due specifiche deduzioni:

- la deduzione di un importo pari a 2mila euro per un massimo di cinque dipendenti, in favore dei soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400mila euro, prevista dall'attuale comma 4-*bis* dell'articolo 11
- la deduzione per incremento della base occupazionale, differenziata a seconda del territorio in cui sono effettuate le nuove assunzioni, prevista dagli attuali commi 4-*quater* e 4-*quinqies* del predetto articolo 11.

L'articolo 1, comma 266, della Finanziaria prevede due nuove deduzioni dalla base imponibile, riferite esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato e, quindi, finalizzate anche a rendere più conveniente l'assunzione a tale titolo o la trasformazione di contratti a tempo determinato.

La prima deduzione, prevista dal numero 2), lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 del Dlgs n. 446, così come modificato dal comma 266 sopra citato, consiste nell'abbattimento forfetario della base imponibile per un importo di 5mila euro, su base annua, per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale importo, in virtù di quanto previsto al successivo numero 3), può essere aumentato fino a 10mila euro per i lavoratori a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'applicazione di tale più alta deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2) e non può comunque comportare il superamento dei limiti della regola *de minimis*, di cui al regolamento (Ce) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

La seconda deduzione, prevista dal numero 3), lettera a), del comma 1, dell'articolo 11 del Dlgs n. 446, così come modificato sempre dal comma 266, attiene, invece, agli oneri sociali, vale a dire ai contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Da sottolineare come, in questo secondo caso, la deduzione esplicita effettiva portata solo per i soggetti passivi che determinano la base imponibile con il metodo analitico, atteso che per i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, l'esclusione di tali oneri dalla base imponibile opera già a regime.

Le retribuzioni per lavoro dipendente da assoggettare a Irap vanno, infatti, assunte in misura pari

all'imponibile ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12, Dpr 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dall'articolo 6, Dlgs 2 settembre 1997, n. 314. Tale articolo 6, che riguarda la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, prevede che *"costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46 (ora 49), comma 1, del Tuir"* e che *"per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 (ora 51) del Tuir"*.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 del Tuir *"non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge;..."*.

Le due nuove deduzioni introdotte presentano i seguenti aspetti comuni:

- entrambe non si rendono immediatamente disponibili, essendo subordinate all'esplicita autorizzazione dei competenti organi comunitari in base a quanto previsto dal comma 267 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006
- viene stabilita l'esclusione dall'ambito applicativo delle nuove agevolazioni del settore bancario e finanziario, di quello assicurativo e del settore delle *utilities*. In base a quanto previsto dal comma 266 della Finanziaria sono, infatti, esclusi dai soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla finanziaria *"le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti"*
- sia la deduzione forfetaria di base, nonché quella maggiorata, sia la deduzione a titolo di oneri sociali, in base a quanto previsto dal comma 268, si applicano a partire dal mese di febbraio 2007
  - in misura ridotta alla metà dal mese di febbraio fino al mese di giugno 2007 (compreso)
  - per l'intero ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio.  
Solo a partire dalle retribuzioni di luglio dunque, le nuove deduzioni diventeranno fruibili per l'intero ammontare.

Considerato che le nuove deduzioni dalla base imponibile Irap entrano in vigore il 1° gennaio 2007 (in quanto previste da una norma contenuta nella Finanziaria) e che, comunque, saranno applicabili solo a partire dal successivo mese di febbraio, nella modulistica Irap 2007 dovranno

essere gestite nel quadro IQ relativo alle Società di capitali e in quello degli enti non commerciali. Tali soggetti, infatti, possono essere caratterizzati da un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1° ottobre 2006 - 30 settembre 2007) e dovranno, in tale ipotesi, presentare comunque la dichiarazione Unico 2007, in quanto, in base al comma 1 del Dpr n. 322 del 1998, *“ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio [...]da utilizzare*

*1. per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente*

*2. ovvero, in caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, [...] per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione”.*

*1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata martedì 9*

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/anno-nuovo-irap-piu-leggera-1>